

## **STATUTO**

### **SAPORI DELLA NOSTRA TERRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: OLBIA SS VIA ADRASTEIA 9/A

Numero REA: SS - 207025

Codice fiscale: 02818130904

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 12-02-2020 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

|                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| Allegato "A)" all'atto n. 22.668                               |  |
| S T A T U T O                                                  |  |
| TITOLO I                                                       |  |
| DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA                                  |  |
| Art. 1 (Costituzione e denominazione)                          |  |
| E' costituita con sede nel Comune di Olbia la società coopera- |  |
| tiva denominata SAPORI DELLA NOSTRA TERRA Società Cooperativa  |  |
| Sociale.                                                       |  |
| Alla Cooperativa, per quanto non previsto dallo statuto e nei  |  |
| regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice |  |
| civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto  |  |
| compatibili, le norme sulle O.N.L.U.S. e le norme sulle socie- |  |
| tà a responsabilità limitata.                                  |  |
| La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,    |  |
| agenzie e rappresentanze anche altrove.                        |  |
| Art. 2 (Durata)                                                |  |
| La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-  |  |
| sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-  |  |
| ritto di recesso per i soci dissenzienti.                      |  |
| TITOLO II                                                      |  |
| SCOPO - OGGETTO                                                |  |
| Art. 3 (Scopo mutualistico)                                    |  |
| Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse ge- |  |
| nerale della comunità alla promozione umana e all'integrazione |  |
| sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività  |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | di cui all'art. 4, finalizzate all'inserimento lavorativo di   |  |
|  | persone svantaggiate.                                          |  |
|  | I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di   |  |
|  | nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed eventualmente anche |  |
|  | per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto  |  |
|  | di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro su- |  |
|  | bordinato, tramite la gestione in forma associata dell'attivi- |  |
|  | tà di cui all'articolo 4.                                      |  |
|  | La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in    |  |
|  | favore della società può avvenire anche in forma di collabora- |  |
|  | zione autonoma.                                                |  |
|  | La Società può tuttavia avvalersi della prestazione di lavora- |  |
|  | tori non soci.                                                 |  |
|  | Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene eserci-  |  |
|  | tata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, |  |
|  | nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e    |  |
|  | dei regolamenti interni.                                       |  |
|  | La cooperativa è retta e disciplinata, senza fini di specula-  |  |
|  | zione privata, secondo il principio della mutualità.           |  |
|  | <b>Art. 4 (Oggetto sociale)</b>                                |  |
|  | In attuazione dello scopo mutualistico, la società - tenuto    |  |
|  | conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo, ed il loro   |  |
|  | interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, nel    |  |
|  | rispetto dei principi della mutualità e della solidarietà, nel |  |
|  | rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, con  |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | la loro prevalente opera ed attraverso le loro prestazioni la- |  |
|  | vorative o di servizi - ha lo scopo di perseguire l'interesse  |  |
|  | generale della comunità alla promozione umana ed all'integra-  |  |
|  | zione sociale dei cittadini, come pure ottenere per i propri   |  |
|  | soci, attraverso la gestione in forma associata, continuità di |  |
|  | occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,    |  |
|  | sociali e professionali, con particolare riguardo all'inseri-  |  |
|  | mento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite   |  |
|  | dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381.                           |  |
|  | All'uopo la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli   |  |
|  | interessi dei soci, potrà, direttamente o tramite appalti, li- |  |
|  | citazioni private, trattative private, aste pubbliche, appal-  |  |
|  | ti, concorso, affidamenti diretti, da enti pubblici e privati, |  |
|  | avvalendosi se necessario di figure professionali iscritte ne- |  |
|  | gli appositi albi, svolgere le attività di produzione e il     |  |
|  | commercio all'ingrosso ed al dettaglio, l'importazione e l'e-  |  |
|  | sportazione di articoli e merce di qualsiasi genere, mediante  |  |
|  | la vendita anche per corrispondenza e commercio elettronico.   |  |
|  | In particolare potrà:                                          |  |
|  | - commercializzare articoli per la pulizia della casa, l'igie- |  |
|  | ne e la cura della persona, articoli igienico sanitari, profu- |  |
|  | meria e cosmesi, articoli di vestiario confezionati di qualun- |  |
|  | que tipo e pregio, compresi i prodotti dell'artigianato, pro-  |  |
|  | dotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per  |  |
|  | l'arredamento della casa, maglieria esterna, biancheria inti-  |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | ma, merceria, mobili, casalinghi, elettrodomestici, articoli   |  |
|  | da regalo in genere, bijotteria, chincaglieria, giocattoli,    |  |
|  | articoli in pelle e cuoio, apparecchi radio e visivi ed altri  |  |
|  | apparecchi per la registrazione e riproduzione sonora e visiva |  |
|  | e materiale accessorio, materiale elettrico, articoli per l'a- |  |
|  | gricoltura e zootecnia, auto, motocicli, accessori e ricambi,  |  |
|  | materiali da costruzione, colori, vernici e ferramenta, im-    |  |
|  | pianti ed attrezzature sanitarie e condizionamento termico,    |  |
|  | combustibili, articoli e strumenti musicali, cartoleria, can-  |  |
|  | celleria, libri, giornali e riviste, insetticidi, imbarcazio-  |  |
|  | ni, articoli per la nautica, campeggio, hobbistica e bricola-  |  |
|  | ge, e ancora più in generale, non essendo la precedente elen-  |  |
|  | cazione esaustiva, di qualsiasi prodotto non alimentare adatto |  |
|  | ad essere commercializzato nelle strutture sopra indicate;     |  |
|  | - commercializzare, all'ingrosso ed al dettaglio, in sede fis- |  |
|  | sa ed ambulante ed in qualsiasi altra forma, prodotti alimen-  |  |
|  | tari freschi, surgelati, congelati o in qualunque modo conser- |  |
|  | vati, preparati e confezionati, quali: pane, latte, formaggi e |  |
|  | tutti i derivati del latte, bevande analcooliche, alcooliche e |  |
|  | superalcooliche, pesci e prodotti ittici compresi i crostacei, |  |
|  | mitili, molluschi, echinodermi ed anfibi, prodotti ortofrutti- |  |
|  | coli, salumi, carni di tutte le specie animali comprese quelle |  |
|  | equine e di bassa macelleria, frattaglie, cacciagione, uova,   |  |
|  | olii e grassi alimentari di origine vegetale ed animale, dol-  |  |
|  | ciumi, pasticceria e gelateria, zucchero, caffè, confetture,   |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | marmellate, prodotti gastronomici ed ancora più in generale,   |  |
|  | non essendo la precedente elencazione esaustiva, di qualsiasi  |  |
|  | altro articolo alimentare;                                     |  |
|  | - importare ed esportare quanto sopra elencato;                |  |
|  | - realizzare, acquisire, impiantare e gestire centri, opifici  |  |
|  | e altre strutture adibiti alla produzione, lavorazione, tra-   |  |
|  | sformazione dei beni sopra indicati;                           |  |
|  | - produzione, stagionatura e affinatura di formaggi e salumi;  |  |
|  | - assumere mandati di concessione, rappresentanze con e senza  |  |
|  | deposito, e responsabilità di agenzie di case produttrici e/o  |  |
|  | distributrici dei beni anche strumentali necessari allo svol-  |  |
|  | gimento dell'attività prevista dall'oggetto sociale dettaglia- |  |
|  | to nei precedenti punti.                                       |  |
|  | Al fine del perseguimento dell'oggetto sociale, la società po- |  |
|  | trà acquistare, impiantare, costruire, gestire direttamente o  |  |
|  | dare in gestione centri commerciali, supermercati, minimarket, |  |
|  | grandi magazzini e più in generale esercizi di vendita senza   |  |
|  | limiti di dimensione, esercizi pubblici con intrattenimento e  |  |
|  | svago, quali discoteche, sale da ballo, night club e simili,   |  |
|  | esercizi pubblici di ristorazione e somministrazione di ali-   |  |
|  | menti e bevande, quali bar, ristoranti, tavole calde, pizze-   |  |
|  | rie, gelaterie, mense aziendali, complessi tecnicamente orga-  |  |
|  | nizzati per la produzione di servizi turistici, sportivi, ri-  |  |
|  | creativi in genere compresa l'organizzazione di convegni, mee- |  |
|  | ting, congressi, manifestazioni e spettacoli pubblici in gene- |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | re, alberghi, campeggi, villaggi turistici e simili, ecc.      |  |
|  | La società potrà, inoltre, svolgere le seguenti attività:      |  |
|  | - la gestione di case per ferie, case di riposo, case di cura  |  |
|  | e case per anziani, centri di accoglienza, piscine, centri be- |  |
|  | nessere e riabilitativi, bed & breakfast, con o senza risto-   |  |
|  | rante, affittacamere, alberghi e motel, residence, impianti    |  |
|  | sportivi, gastronomie, ostelli della gioventù, rifugi di mon-  |  |
|  | tagna, campeggi e aree attrezzate per roulotte, villaggi turi- |  |
|  | stici, centri di agriturismo, colonie, musei e centri cultura- |  |
|  | li;                                                            |  |
|  | - la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in po- |  |
|  | sto fisso e ambulante, gestione di bar, ristoranti, pizzerie e |  |
|  | gelaterie, gestione di supermercati e attività similari, atti- |  |
|  | vità di catering.                                              |  |
|  | La società potrà acquisire rappresentanze, mandati di commis-  |  |
|  | sione e concessione nell'ambito dei settori della propria at-  |  |
|  | tività; potrà concedere fideiussioni e avalli a favore di ter- |  |
|  | zi.                                                            |  |
|  | La società, nell'ambito del proprio oggetto sociale, potrà     |  |
|  | promuovere o partecipare ad organismi consortili o ad altre    |  |
|  | forme di associazione, anche temporanea, per l'assunzione o la |  |
|  | realizzazione di determinati lavori.                           |  |
|  | La cooperativa, nell'interesse dei soci, potrà inoltre svolge- |  |
|  | re qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle so-     |  |
|  | praindicate, come pure compiere tutti gli atti e concludere    |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, econo- |  |
|  | mica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, utili o necessa-  |  |
|  | rie alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia    |  |
|  | indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.         |  |
|  | La società per tutte le attività sopraindicate potrà inoltre,  |  |
|  | esercitare le stesse attività con la forma del subappalto, co- |  |
|  | me pure, concedere a terzi l'esercizio mediante subappalto,    |  |
|  | l'esercizio delle medesime attività potrà avvenire sia diret-  |  |
|  | tamente che tramite agenti e/o rappresentanti di commercio.    |  |
|  | La società potrà svolgere la propria attività sia nell'ambito  |  |
|  | del territorio nazionale che all'estero.                       |  |
|  | La società potrà avvalersi di tutte le fiscalizzazioni, prov-  |  |
|  | videnze ed agevolazioni fiscali, finanziarie e creditizie del  |  |
|  | settore necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi   |  |
|  | sociali.                                                       |  |
|  | La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni  |  |
|  | in altre società o imprese di qualunque natura, escluso lo     |  |
|  | scopo di collocamento, avente oggetto analogo, affine o con-   |  |
|  | nesso al proprio rilasciare fideiussioni e altre garanzie in   |  |
|  | genere, anche reali, soprattutto ove ciò si reputerà conve-    |  |
|  | niente ed in accordo con quanto disposto per l'ottimale prose- |  |
|  | guimento delle proprie finalità statutarie; dare adesione e    |  |
|  | partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e    |  |
|  | fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento    |  |
|  | cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | il credito; concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni    |  |
|  | altra qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per  |  |
|  | facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la |  |
|  | cooperativa aderisce, come pure a favore di altre cooperative. |  |
|  | Per il perseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà |  |
|  | stipulare convenzioni con enti pubblici ai sensi dell'articolo |  |
|  | 5 della Legge n. 381/1991, chiedendo, all'uopo, l'iscrizione   |  |
|  | negli albi e registri previsti dalle vigenti norme in materia, |  |
|  | ivi compreso l'albo regionale delle cooperative sociali di cui |  |
|  | alla Legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 16 del 22  |  |
|  | aprile 1997.                                                   |  |
|  | Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusi- |  |
|  | va o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto |  |
|  | delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate, |  |
|  | in particolare viene esclusa ogni attività che rientri nelle   |  |
|  | prerogative che necessitino dell' iscrizione ad Albi profes-   |  |
|  | sionali, Collegi e Ordini e ogni attività finanziaria vietata  |  |
|  | dalla legge, per tempo vigente, in materia ed in particolare   |  |
|  | ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del d.lgs 1° settem- |  |
|  | bre 1993, n. 385.                                              |  |
|  | La società si inibisce l'attività di raccolta di risparmio tra |  |
|  | il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96. Peraltro,  |  |
|  | è espressamente prevista la possibilità di finanziamenti dei   |  |
|  | soci al fine di consentire il perseguimento dell'oggetto so-   |  |
|  | ciale, entro i limiti di legge ed in conformità alle disposi-  |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | zioni definite nell'articolo 11 del D. LGS n. 385/1993.        |  |
|  | La cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze agevo-  |  |
|  | lative previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie    |  |
|  | per l'imprenditoria e quant'altro dovesse rendersi accessibile |  |
|  | e che l'organo amministrativo riterrà utili al fine del rag-   |  |
|  | giungimento degli scopi sociali.                               |  |
|  | <b>TITOLO III</b>                                              |  |
|  | <b>SOCI</b>                                                    |  |
|  | <b>Art. 5 (Soci operatori)</b>                                 |  |
|  | Possono assumere la qualifica di soci coloro che siano in gra- |  |
|  | do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che  |  |
|  | siano in possesso dei requisiti professionali corrispondenti   |  |
|  | all'oggetto sociale e, fermo restando quanto stabilito dal se- |  |
|  | condo comma dell'art. 2522 del codice civile, coloro che con-  |  |
|  | dividano i fini sociali e intendano contribuire alla loro rea- |  |
|  | lizzazione.                                                    |  |
|  | I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n. 381/1991,   |  |
|  | devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori occupati in coo- |  |
|  | perativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato sog-   |  |
|  | gettivo devono rivestire la qualità di soci.                   |  |
|  | In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino in    |  |
|  | proprio imprese identiche ed affini o partecipino a società    |  |
|  | che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si     |  |
|  | trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con   |  |
|  | quella della cooperativa.                                      |  |
|  |                                                                |  |

**Art. 6 (Categoria speciale di soci)**

La cooperativa potrà, ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, istituire una speciale categoria di soci i diritti ed obblighi dei quali sono disciplinati in quest'articolo.

Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nella categoria speciale potranno essere iscritti soggetti che:

- per l'interesse alla formazione ed al suo completamento siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- per il loro inserimento nell'impresa siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dall'organo amministrativo nel momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non go-  |  |
|  | dono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, se-  |  |
|  | condo comma, del codice civile.                                |  |
|  | Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 dello   |  |
|  | statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può,    |  |
|  | dandone il preavviso almeno tre mesi prima e fatto salvo l'e-  |  |
|  | ventuale risarcimento dei danni, recedere in qualsiasi momento |  |
|  | dalla cooperativa.                                             |  |
|  | Il recesso ha effetto, con riguardo sia al rapporto sociale    |  |
|  | sia al rapporto mutualistico, allo spirare del termine di      |  |
|  | preavviso.                                                     |  |
|  | Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla  |  |
|  | speciale categoria quelle individuate nell'art. 11 dello sta-  |  |
|  | tuto e:                                                        |  |
|  | - in caso di interesse alla formazione - l'inosservanza dei    |  |
|  | doveri inerenti la formazione.                                 |  |
|  | - in caso di interesse all'inserimento nell'impresa:           |  |
|  | a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo  |  |
|  | e finanziario del suo inserimento nell'impresa;                |  |
|  | b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la    |  |
|  | compagine societaria;                                          |  |
|  | c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.            |  |
|  | Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente    |  |
|  | alla speciale categoria potrà, anche prima del termine fissato |  |
|  | nel momento della sua ammissione per il godimento di diritti   |  |
|  |                                                                |  |

uguali ai soci ordinari, essere escluso dall'organo amministrativo.

Il socio appartenente alla speciale categoria che intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, deve inoltrare apposita domanda all'organo amministrativo che, compatibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro inerenti la qualifica del socio ed alle modalità di svolgimento delle prestazioni, deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali richiesti per l'ammissione a socio ordinario.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato è annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

#### **Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà inoltrare all'organo amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | scrivere, tale ammontare non dovrà comunque essere inferiore   |  |
|  | né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;   |  |
|  | d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo |  |
|  | statuto sociale e di attenersi alle deliberazioni legalmente   |  |
|  | adottate dagli organi sociali.                                 |  |
|  | Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'art.    |  |
|  | 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni   |  |
|  | ed enti, oltre quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) |  |
|  | ed e) per le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà   |  |
|  | contenere i seguenti dati e notizie:                           |  |
|  | a) la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica e |  |
|  | la sede legale;                                                |  |
|  | b) la deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda; |  |
|  | c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.        |  |
|  | L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti   |  |
|  | di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo    |  |
|  | criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualisti- |  |
|  | co e con l'attività economica svolta.                          |  |
|  | La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-  |  |
|  | teressato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro   |  |
|  | dei soci.                                                      |  |
|  | L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de- |  |
|  | liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-   |  |
|  | carla agli interessati.                                        |  |
|  | Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini- |  |
|  |                                                                |  |

stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.

Gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilancio o nella relativa nota integrativa le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 8 (Obblighi del socio)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione dovuta a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato, su proposta degli amministratori, dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

#### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte,  
se il socio sia persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liqui-  
dazione se il socio sia diverso da persona fisica.

#### **Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-  
cio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-  
mento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata  
alla società e all'organo amministrativo deve esaminarla entro  
60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-  
strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-  
tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può propor-  
re ricorso al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale  
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della  
domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società il  
recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se  
comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-  
sura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo, su richiesta dell'interessato, può far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che, con particolare gravità, si sia reso inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico;

c) che non osservi lo statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con quella della cooperativa.

f) il socio lavoratore potrà essere escluso qualora non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel C.C.N.L. di riferimento indicato nel regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142/2001, e sue successive modifiche e integrazioni.

Il socio, infine, potrà essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi nella sola prestazione lavorativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori.

#### **Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 13 (Liquidazione)**

I soci receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivate a norma del successivo art. 23, quarto comma, lett. c), la liquidazione delle quali avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale per il socio diventa operativo e, comunque, in misura mai su-

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | periore all'importo effettivamente versato e rivalutato.       |  |
|  | La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, che è  |  |
|  | espressamente definito rimborsabile, qualora sussista ancora   |  |
|  | nel patrimonio sociale e non sia stato, ai sensi dell'art.     |  |
|  | 2545 quinquies, terzo comma, c.c., destinato ad aumento gra-   |  |
|  | tuito del capitale.                                            |  |
|  | Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'ap-  |  |
|  | provazione dello stesso bilancio.                              |  |
|  | <b>Art. 14 (Morte del socio)</b>                               |  |
|  | In caso di morte del socio, gli eredi ed i legatari del socio  |  |
|  | defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-  |  |
|  | teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e   |  |
|  | con le modalità di cui al precedente articolo 13.              |  |
|  | Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presenta-  |  |
|  | re, assieme alla richiesta di liquidazione del capitale di     |  |
|  | spettanza, un atto notorio o altra idonea documentazione dalla |  |
|  | quale risultino gli aventi diritto alla liquidazione della     |  |
|  | quota.                                                         |  |
|  | Nell'ipotesi di più eredi e legatari, essi, entro 6 mesi dalla |  |
|  | data del decesso, dovranno indicare chi tra loro li rappresen- |  |
|  | terà di fronte alla società.                                   |  |
|  | In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secon- |  |
|  | do e terzo comma, del codice civile.                           |  |
|  | La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore  |  |
|  | dei soci receduti ed esclusi e degli eredi del socio deceduto  |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | se il rimborso non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla    |  |
|  | data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo  |  |
|  | scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.        |  |
|  | Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-  |  |
|  | borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione     |  |
|  | dell'organo amministrativo alla riserva legale.                |  |
|  | I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), |  |
|  | c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento  |  |
|  | dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo- |  |
|  | no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come  |  |
|  | sopra.                                                         |  |
|  | Comunque, la cooperativa, anche fuori dai limiti di cui        |  |
|  | all'art. 1243 del codice civile, può compensare il debito de-  |  |
|  | rivante dal rimborso delle quote, dal pagamento della presta-  |  |
|  | zione mutualistica e dal rimborso dei prestiti col credito de- |  |
|  | rivante da penali, se previste dall'apposito regolamento, da   |  |
|  | risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.     |  |
|  | Il socio che cessa di far parte della società risponde verso   |  |
|  | essa del pagamento dei conferimenti non versati per un anno    |  |
|  | dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effet- |  |
|  | to.                                                            |  |
|  | Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si    |  |
|  | manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è ob-   |  |
|  | bligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.            |  |
|  | Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili    |  |
|  |                                                                |  |

verso la società gli eredi del socio defunto.

#### **Titolo IV**

#### **Art. 15 (soci volontari)**

##### **Requisiti:**

Ai sensi dell'art. 2, l. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

##### **Domanda di ammissione**

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 25,00 euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione

nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

#### **Obblighi**

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.

8. L'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 11, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

#### **Art. 16 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III dello statuto, possono essere ammessi nella cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

**Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da quote trasferibili.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota pari all'importo indicato nella delibera di emissione, come disciplinato dalla lettera f) dell'art.19.

**Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intenda trasferire le quote, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

**Art. 19 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea dei soci, che deve stabilire:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo  |  |
|  | amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori    |  |
|  | sulle quote emesse;                                            |  |
|  | c) il termine minimo di durata del conferimento;               |  |
|  | d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli   |  |
|  | eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che  |  |
|  | il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura  |  |
|  | superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci  |  |
|  | ordinari;                                                      |  |
|  | e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.                  |  |
|  | f) l'ammontare minimo della quota sottoscrivibile da ciascun   |  |
|  | socio.                                                         |  |
|  | A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i |  |
|  | destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,      |  |
|  | spettano, secondo criteri fissati dall'assemblea dei soci al   |  |
|  | momento dell'emissione, da 1 a 5 voti in relazione all'ammon-  |  |
|  | tare dei conferimenti.                                         |  |
|  | I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il    |  |
|  | terzo dei voti spettanti a tutti i soci.                       |  |
|  | Qualora, per qualunque motivo, si superasse tale limite, i vo- |  |
|  | ti dei soci sovventori saranno computati applicando un coeffi- |  |
|  | ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-  |  |
|  | simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di    |  |
|  | voti da essi portati.                                          |  |
|  | Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali |  |
|  |                                                                |  |

ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

L'assemblea dei soci stabilisce anche i compiti attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

#### **Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione delle quote, a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

### **Titolo V**

#### **Patrimonio sociale ed esercizio sociale**

##### **Art. 21 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore nominale ciascuna non inferiore nè superiore ai limiti fissati dalla legge, precisandosi che la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore

ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi ed agli eredi e legatari di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8, se non utilizzato ad altro titolo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

#### **Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della |  |
|  | richiesta.                                                     |  |
|  | Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-  |  |
|  | pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei  |  |
|  | soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire  |  |
|  | socio.                                                         |  |
|  | Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse- |  |
|  | re motivato.                                                   |  |
|  | <b>Art. 23 (Bilancio di esercizio)</b>                         |  |
|  | L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni   |  |
|  | anno.                                                          |  |
|  | Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo    |  |
|  | provvede alla redazione del progetto di bilancio.              |  |
|  | Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea   |  |
|  | dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura    |  |
|  | dell'esercizio sociale.                                        |  |
|  | Il termine per la presentazione del bilancio può essere proro- |  |
|  | gato sino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso  |  |
|  | in cui la società dovesse essere tenuta alla redazione del bi- |  |
|  | lancio consolidato e quando lo dovessero richiedere particola- |  |
|  | ri esigenze relative alla struttura e all'oggetto della socie- |  |
|  | tà, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla ge-   |  |
|  | stione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bi-  |  |
|  | lancio.                                                        |  |
|  | L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla    |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | destinazione degli utili annuali, destinandoli:                |  |
|  | a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;         |  |
|  | b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della |  |
|  | cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,   |  |
|  | n. 59, nella misura prevista dalla stessa legge;               |  |
|  | c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti |  |
|  | ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio |  |
|  | 1992, n. 59;                                                   |  |
|  | d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite    |  |
|  | stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità     |  |
|  | prevalente.                                                    |  |
|  | L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,   |  |
|  | ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla    |  |
|  | costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisi- |  |
|  | bili tra i soci non cooperatori.                               |  |
|  | La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-    |  |
|  | stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura     |  |
|  | massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità    |  |
|  | prevalente.                                                    |  |
|  | L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di |  |
|  | utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista  |  |
|  | per le cooperative a mutualità prevalente.                     |  |
|  | <b>Art. 24 (Ristorni)</b>                                      |  |
|  | L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di  |  |
|  | esercizio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività   |  |
|  |                                                                |  |

mutualistica, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorni.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti in una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento.

## **Titolo VI**

### **Organi sociali**

#### **Art. 25 (Assemblea)**

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina volontaria o obbligatoria dell'organo di controllo o di revisione;

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | d) le modificazioni dell'atto costitutivo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'organo amministrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | <b>Art. 26 (Convocazione dell'assemblee)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale e con l'invio a ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro soci e nello stesso termine di 8 (otto) giorni, tramite posta, con consegna a mano o con altro sistema dal quale risulti la prova dell'avvenuto ricevimento in tempo utile prima dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. |  |
|  | In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nomina-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | ti, o il revisore.                                             |  |
|  | Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-   |  |
|  | sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen- |  |
|  | te informato.                                                  |  |
|  | <b>Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)</b>            |  |
|  | In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita    |  |
|  | quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti |  |
|  | dei soci aventi diritto al voto.                               |  |
|  | In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita  |  |
|  | qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati   |  |
|  | aventi diritto al voto.                                        |  |
|  | L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti  |  |
|  | gli oggetti posti all'ordine del giorno.                       |  |
|  | <b>Art. 28 (Votazioni)</b>                                     |  |
|  | Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della    |  |
|  | alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.    |  |
|  | <b>Art. 29 (Voto)</b>                                          |  |
|  | Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano     |  |
|  | iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e    |  |
|  | che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. |  |
|  | Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia    |  |
|  | l'ammontare della sua partecipazione.                          |  |
|  | Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secon- |  |
|  | do comma.                                                      |  |
|  | I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire per- |  |
|  |                                                                |  |

sonalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresen-  
tare, con delega scritta, soltanto da un altro socio avente  
diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio  
cooperatore o sovventore che non sia amministratore, sindaco,  
revisore o dipendente della cooperativa, come disposto  
nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (un) socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare  
nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo  
grado e dagli affini entro il secondo che collaborino all'im-  
presa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-  
tante in bianco.

#### **Art. 30 (Presidenza dell'assemblea)**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammi-  
nistrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente del  
consiglio d'amministrazione, oppure, in caso di mancanza o di  
assenza o altro impedimento dei soggetti predetti, dalla per-  
sona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare  
costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei  
presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed  
accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non  
socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **Art. 31 (Organo amministrativo)**

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori devono essere scelti unicamente tra i soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La carica di amministratore è conferita a titolo gratuito, ferma restando la competenza assembleare per l'introduzione e la determinazione di specifici compensi.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.

#### **Art. 32 (Compiti degli amministratori)**

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto per legge e per statuto è riservato alla decisione dei soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste

dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei componenti l'organo amministrativo o ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

**Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni  
del consiglio di amministrazione)**

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera, fax o email da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quan-

do vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

**Art. 34 (Integrazione del consiglio di amministrazione)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori - formanti il consiglio di amministrazione - il ricorso all'assemblea deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, o dal revisore che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'organo di controllo e del revisore, il consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla loro sostituzione.

**Art. 35 (Compensi agli amministratori)**

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo o del revisore, determinare il compenso dovuto agli ammini-

stratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

#### **Art. 36 (Rappresentanza)**

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente del consiglio, previa apposita delibera dell'organo amministrativo potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Art. 37 (Organo di controllo e revisione)**

Quando la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria per legge, l'assemblea nomina, quale organo di controllo un sindaco unico o un collegio sindacale in numero di tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo se nominato esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi composto da soggetti in possesso dei requisiti di legge.

Quando la nomina dell'organo di controllo non è obbligatoria l'assemblea può nominare un sindaco unico, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti o un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso di nomina del sindaco unico, del collegio sindacale o

del revisore di cui al primo comma, si applicano, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

## **Titolo VII**

### **Scioglimento e liquidazione**

#### **Art. 38 (Scioglimento anticipato)**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

#### **Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, a norma del precedente art.

23, lett. c);

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

## **Titolo VIII**

### **Disposizioni generali e finali**

#### **Art. 40 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, de-

terminando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se saranno costituiti.

**Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità  
delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-

ziale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Art. 42 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e dalle leggi speciali sulla Cooperazione.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Bacciu Salvatore

Mandras Elisabetta

Yana Kasatkina

Giuseppe Werther Romagno, Notaio - segue impronta del sigillo.

IO SOTTOSCRITTO DOTTOR GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, NOTAIO IN CARBONIA  
ED ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI CAGLIARI, ORISTANO E LANUSEI,  
CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO  
E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO,  
AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART.23, COMMA 5 D.LGS. 7 MARZO 2005, N.82,  
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO